



REGOLAMENTO SALVAGUARDIA

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 3 agosto 2007, n. 125 e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 388/2024/R/eel

24 ottobre 2024

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125 e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 388/2024/R/eel

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono le definizioni di cui al TIV, nonché le seguenti definizioni:
- **Aree servibili** è il numero massimo di aree, di cui al comma 2.2 del Regolamento, per le quali la società partecipante alla Procedura si rende disponibile a fornire il servizio di salvaguardia;
 - **AU** è Acquirente Unico S.p.A.;
 - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - **Delibera** è l'Allegato A alla deliberazione 388/2024/R/eel;
 - **Deliberazione 388/2024/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 1° ottobre 2024, 388/2024/R/eel;
 - **Elenco venditori di energia elettrica** è il Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124 di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica, 25 agosto 2022, n.164;
 - **Esercente la salvaguardia** è la società di vendita di energia elettrica, esercente il servizio di salvaguardia di cui al comma 1.4 della legge n.125/07, individuato ai sensi della Procedura oggetto del presente Regolamento;
 - **Parametro Ω** è il parametro economico a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata;
 - **Periodo di esercizio del servizio di salvaguardia** è il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alla Procedura;
 - **Procedura** è la procedura concorsuale, oggetto del presente Regolamento, finalizzata alla selezione degli esercenti la salvaguardia;
 - **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU ai sensi del comma 5.2 della Delibera;
 - **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;

- **TIV** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Oggetto della Procedura è l'individuazione, per ciascuna delle aree territoriali di cui al successivo comma 2.2, degli esercenti il servizio di salvaguardia che assicurino il servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di effettuazione della Procedura, continuativamente per una durata pari a quella definita dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 luglio 2024, n.265 alle condizioni stabilite dal TIV, ovvero dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
- 2.2 Ai sensi del comma 3.1 della Delibera sono individuate le seguenti 9 (nove) aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia:
- 1) Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta;
 - 2) Lombardia, Trentino-Alto Adige;
 - 3) Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia;
 - 4) Marche, Toscana, Sardegna;
 - 5) Lazio, Umbria;
 - 6) Campania, Abruzzo;
 - 7) Puglia, Molise, Basilicata;
 - 8) Calabria;
 - 9) Sicilia.

TITOLO II

Ammissione alla procedura

Articolo 3

Requisiti minimi di ammissione alla procedura

- 3.1 Ai sensi del comma 7.1 della Delibera, sono ammesse a partecipare alla Procedura le società di vendita di energia elettrica operanti nel mercato interno europeo, anche in forma di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), aventi i seguenti requisiti:
- a) alla data di cui al comma 6.3 del Regolamento, essere iscritte all'Elenco venditori di energia elettrica;
 - b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;

- c) aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici

ovvero

aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici e almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale, dove per “continuativamente” si intende che il numero dei clienti serviti in ciascuno dei 12 mesi non deve essere mai stato inferiore ai valori indicati;

- d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings)

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano una partecipazione nel capitale sociale del soggetto istante sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata congiuntamente da tali società che esprima l'impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle società non aventi il requisito;

- e) aver prestato alla CSEA la garanzia di cui all'articolo 4;
- f) non essere in stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero non essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione dello stesso; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice civile;

- g) nel caso in cui la società di vendita sia utente del dispacciamento, avere provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno successivo a quello in cui ha luogo la Procedura, con riferimento al contratto di dispacciamento relativo ai clienti finali del mercato libero;
- h) non aver avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità IO di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, qualora si siano trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
- i) non aver mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e non aver generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel; i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice civile, le quali:
- i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese partecipanti;
 - ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;
- j) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascuno dei due semestri antecedenti quello in cui si svolgono le gare, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento nei confronti di ciascuna delle 5 principali imprese distributrici, identificate per numero di punti connessi alla propria rete, laddove abbiano avuto con le medesime un contratto in essere.

L'elenco delle predette imprese è riportato di seguito:

Ragione Sociale	Partita Iva	n° POD *
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	31.928.220
ARETI S.p.A.	05816611007	1.670.304
Unareti	12883450152	1.169.218
IRETI S.P.A.	01791490343	703.838
SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	01932800228	345.356

* dati aggiornati al 23/10/2024

Ai fini di tale verifica, devono essere presi in considerazione esclusivamente i ritardi di pagamento delle fatture di trasporto che abbiano condotto alla richiesta, all'utente del trasporto, della maggiorazione della garanzia prestata - ad eccezione del caso in cui tale richiesta non sia stata effettuata poiché l'utente stava già prestando il livello massimo GAR^{MAX} ai sensi del paragrafo 3.3- ovvero alla decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudizio di rating creditizio oppure alla *parent company guarantee* ai sensi del CTTE;

- k) qualora la società che partecipa alla procedura concorsuale non sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, i requisiti di cui alle lettere g), h), i) e j) del presente comma 3.1, devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento e del trasporto che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione con i clienti finali.

Articolo 4

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 8 della Delibera, le società di vendita interessate a partecipare alla Procedura, ovvero i RTI, devono costituire in favore di CSEA, entro il giorno lavorativo precedente il termine di cui al comma 6.3, ovvero venerdì 15 novembre 2024, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 30.000 (trentamila) euro, nella forma di fideiussione bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, redatta sul modello contenuto nell'Allegato 2 al Regolamento, valida ed efficace a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, di cui al comma 6.3, fino all'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui si svolge la Procedura. Tale fideiussione deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 6.3. La medesima fideiussione deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Fideiussione rilasciata a garanzia dell'affidabilità dell'offerta per la Procedura Salvaguardia 2025/26 – XXXXXX (ragione sociale)", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo sui.au@pec.acquirenteunico.it.
- 4.2 La garanzia di cui al comma 4.1 non necessita dell'autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 4.3 La CSEA, dopo aver acquisito il parere favorevole di AU, svincola la garanzia di cui al comma 4.1, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti che ne fanno richiesta prima della naturale scadenza, la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 4.4 In caso di partecipazione non conforme alle disposizioni del Regolamento, nonché di inadempimento ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3, su indicazione di AU, sentita l'Autorità, la CSEA escute una quota parte della garanzia di cui al comma 4.1 pari a 20.000 (ventimila) euro.
- 4.5 In caso di mancato versamento della garanzia di cui all'articolo 12, su indicazione di AU, sentita l'Autorità, la CSEA escute la garanzia di cui al comma 4.1.

Articolo 5

Contenuto della domanda di ammissione alla Procedura

- 5.1 Le società di vendita che intendono partecipare alla Procedura presentano ad AU la propria istanza irrevocabile di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:

- a) dichiarazione di essere iscritta all'Elenco venditori di energia elettrica secondo quanto prescritto dal comma 3.1, lettera a);
- b) copia della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati della società capogruppo, di cui al comma 3.1, lettera b);
- c) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 3.1, lettera c), inoltre nella stessa certificazione deve essere esplicitamente dichiarato il numero di clienti finali non domestici serviti continuativamente, in Italia, dall' esercente negli ultimi 12 mesi, ai fini della verifica del vincolo di cui alla lettera g) romanino ii del presente comma;
- d) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti di giudizio di rischiosità futura di cui al comma 3.1, lettera d),

ovvero

qualora il requisito di cui al comma 3.1 lettera d) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante:

- i. equivalente dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla società controllante,
- ii. lettera di garanzia rilasciata dalla società controllante, redatta secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 5* al Regolamento, che dichiara di impegnarsi a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano una partecipazione nel capitale sociale del soggetto istante sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo:

- i. equivalenti dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle società che congiuntamente esercitano il controllo, attestanti il possesso di tale requisito da parte di ciascuna di esse,
- ii. lettera di garanzia rilasciata congiuntamente da tali società, redatta secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 5bis* al Regolamento, che esprima l'impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora il requisito di cui al comma 3.1 lettera d) non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono presentare:

- i. equivalente dichiarazione sostitutiva rilasciata da una delle società partecipanti al raggruppamento che attesti il possesso di tale requisito da parte della medesima;

- ii. una lettera di garanzia, rilasciata dalla società di cui sopra che dichiara di impegnarsi a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto non avente il requisito, redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 6 al Regolamento;
- e) copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 4 rilasciata a favore della CSEA, ai sensi del comma 3.1 lettera e);
- f) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., che attesti, per l'impresa partecipante e per le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice Civile, secondo quanto prescritto dal comma 3.1, lettera f), di non essere in stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero di non essere sottoposta a una procedura per la dichiarazione dello stesso;
- g) l'offerta irrevocabile, redatta secondo il modulo contenuto nell' *Allegato 3* al Regolamento, in termini di:
 - i. valore del parametro Ω , espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale, per ciascuna area di cui al comma 2.2 per la quale si intenda partecipare;
 - ii. il numero massimo di aree di cui al comma 2.2 per le quali si rende disponibile a fornire il servizio; tale numero non può essere superiore al numero dei clienti finali non domestici serviti continuativamente in Italia negli ultimi 12 mesi, diviso per mille e arrotondato al valore intero per difetto;
 - iii. il grado di preferenza, espresso in numero intero, associato a ciascuna area di cui al comma 2.2 per cui viene presentata l'offerta;
- h) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della CSEA la fideiussione, di cui all'articolo 12, qualora risulti individuato quale esercente la salvaguardia per l'area territoriale oggetto d'offerta sulla base della graduatoria di cui all'articolo 9;
- i) elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni concernenti la Procedura, con relativi recapiti telefonici, di posta elettronica certificata ed e-mail;
- j) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., redatta mediante il modulo contenuto nell'*Allegato 8* al presente Regolamento che indichi l'elenco delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, per la verifica del requisito di cui al comma 3.1 lettera i);
- k) qualora la società che partecipa alla Procedura non sia anche utente del dispacciamento, i nominativi di tutti gli utenti del dispacciamento che assicurano l'esecuzione dei contratti di somministrazione coi clienti finali del soggetto istante a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento della Procedura.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura

- 6.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 1 al Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui all'articolo 5.

- 6.2 Le offerte di cui al comma 5.1 lettera g) devono essere redatte secondo il modulo contenuto nell'Allegato 3 del Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante.
- 6.3 La domanda di ammissione alla Procedura, comprensiva degli allegati, deve pervenire entro le ore 16:00 del quarto giorno successivo al termine di cui al comma 4.2 della Delibera, ovvero entro le ore 16:00 di sabato 16 novembre 2024.
- 6.4 Le domande di ammissione devono essere trasmesse mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo sui.au@pec.acquirenteunico.it, recando come oggetto: "Domanda di ammissione alla procedura di individuazione dell'esercente la salvaguardia". L'istante dovrà creare ed allegare alla PEC un (1) unico archivio compresso in formato "ZIP" o "RAR", denominato "Domanda di ammissione - Salvaguardia 2025/26 - Nome Società" e protetto da una parola chiave (password), contenente la domanda di ammissione e tutti gli allegati richiesti. Il testo della PEC dovrà essere redatto come segue: "Con la presente PEC, la società invia la documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura consuale finalizzata alla selezione degli esercenti la salvaguardia."
- 6.5 Entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma 6.3, ovvero entro le ore 9:00 di lunedì 18 novembre, le società di vendita che hanno presentato la loro istanza di partecipazione, nella modalità indicata al comma 6.4, trasmettono la parola chiave (password) mediante posta elettronica certificata (PEC), scritta nel testo della PEC come segue: "La password per aprire la domanda di ammissione della società è:", al seguente indirizzo sui.au@pec.acquirenteunico.it, recando come oggetto: "Password per apertura della domanda di ammissione". A seguito della ricezione delle password, la Commissione di cui al comma 7.1 procederà con l'esame delle istanze di partecipazione pervenute.
- 6.6 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 6.3, ovvero non completate entro lo stesso termine, saranno considerate come non pervenute, inoltre saranno considerate non pervenute quelle domande per cui non verrà inviata la password nelle modalità e nel termine di cui al precedente comma 6.5.

TITOLO III

Svolgimento della procedura

Articolo 7

Esame della documentazione

- 7.1 Ai fini dell'espletamento della Procedura è istituita, allo scadere del termine di cui al comma 6.3 del Regolamento, dal legale rappresentante di AU, una Commissione esaminatrice composta da un presidente, due commissari ed un segretario verbalizzante. I componenti della Commissione sono scelti tra persone dotate di requisiti di professionalità ed esperienza tali da assicurare le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti della medesima.
- 7.2 I compiti della Commissione sono:
- a) verificare gli adempimenti di cui all'articolo 6 da parte dei partecipanti alla Procedura;

- b) esaminare la documentazione di cui all'articolo 5 e svolgere le verifiche di completezza e conformità in base ai requisiti previsti dall'articolo 3, anche secondo quanto riportato nei commi dal 7.4 al 7.10;
 - c) verificare la validità delle offerte di cui al comma 5.1 lettera g), secondo quanto previsto dall'articolo 8;
 - d) richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati di cui al comma 5.1 lettera i), relativamente alle dichiarazioni rese ed alle comunicazioni presentate;
 - e) redigere l'ordine di priorità delle offerte secondo quanto previsto all'articolo 9;
 - f) trasmettere il verbale, contenente il resoconto delle attività indicate alle precedenti lettere del presente comma, al legale rappresentante di AU ai fini dell'aggiudicazione.
- 7.3 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui documenti e sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.
- 7.4 AU richiede a Terna, entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma 6.3, ovvero entro lunedì 18 novembre, le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui ai commi 3.1 lettere g), h) e i); questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera k) del medesimo articolo 3.1.
- 7.5 Terna, entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo i termini di cui al comma 7.4, ovvero entro martedì 19 novembre, invia ad AU le informazioni richieste; qualora non risponda entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 7.6 AU richiede alle imprese distributrici di cui al comma 3.1 lettera j), entro il giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma 6.3, ovvero entro lunedì 18 novembre, le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui al comma 3.1 lettera j); questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera k) del medesimo articolo 3.1.
- 7.7 Le imprese distributrici, entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo i termini di cui al comma 7.6, ovvero entro martedì 19 novembre, inviano ad AU le informazioni richieste; qualora non risponda entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 7.8 AU richiede alla CSEA, entro il giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma 6.3, ovvero entro lunedì 18 novembre, le informazioni necessarie per verificare i requisiti di cui al comma 3.1 lettere e) e i); questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera k) del medesimo articolo 3.1.
- 7.9 La CSEA, entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo i termini di cui al comma 7.8, ovvero entro martedì 19 novembre, invia ad AU le informazioni richieste; qualora non risponda entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.
- 7.10 AU, avvalendosi delle informazioni in possesso del SII, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 6.3, ovvero entro martedì 19 novembre, verifica il requisito relativo al contratto di trasporto di cui al comma 3.1 lettera i); questo anche nell'ipotesi di cui alla lettera k) del medesimo articolo 3.1.

Articolo 8
Controllo di validità delle offerte

- 8.1 Un'offerta ricevuta è considerata valida se riporta le indicazioni di cui al comma 5.1 lettera g).
- 8.2 L'offerta presentata nei termini di cui al comma 6.3, si intende irrevocabile, senza possibilità di modifica o di rilancio e non può essere sottoposta ad alcuna condizione. Qualora da parte della stessa società di vendita pervengano più domande di ammissione, sarà considerata valida l'ultima domanda pervenuta in ordine temporale.
- 8.3 È possibile indicare una sola offerta per ciascuna area territoriale. Qualora siano indicate più offerte dal medesimo partecipante, ciascuna di esse è considerata non valida.

Articolo 9
Ordine di priorità delle offerte

- 9.1 La Commissione, per ciascuna area territoriale, forma una graduatoria ordinando le offerte pervenute secondo valori crescenti del parametro Ω individuando i partecipanti che hanno indicato il valore più basso. Qualora due o più partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro Ω , la Commissione procede a individuare i partecipanti tramite sorteggio.
- 9.2 Ai fini della graduatoria, la Commissione verifica che il numero massimo di aree servibili rispetti il vincolo previsto ai sensi del comma 5.1, lettera g), romanino ii. Qualora tale vincolo non sia rispettato limitatamente al numero massimo di aree indicato nell'offerta saranno escluse le aree indicate con grado di preferenza più bassa.
- 9.3 Il partecipante che risulta primo in graduatoria, ai sensi del comma 9.1, è individuato provvisoriamente quale esercente il servizio di salvaguardia. Qualora lo stesso partecipante risulti primo in graduatoria in più aree territoriali verrà individuato provvisoriamente come esercente il servizio di salvaguardia per un numero di aree corrispondente al numero massimo di aree servibili, con l'esclusione delle aree da questi indicate con grado di preferenza più bassa.
- 9.4 La Commissione reitera la procedura di cui ai commi 9.2 e 9.3 per le aree territoriali non assegnate in precedenza, con l'esclusione dei soggetti già assegnatari nelle iterazioni precedenti, di un numero di aree pari al numero massimo di aree servibili.
- 9.5 Per le aree territoriali che non risultano ancora assegnate in esito alla procedura di cui ai precedenti commi, Acquirente Unico esegue un'asta a turno unico, a cui possono prendere parte tutti i partecipanti ammessi alla Procedura. I dettagli verranno comunicati tramite posta elettronica certificata ed e-mail ai soggetti indicati nella domanda di ammissione di cui al comma 5.1 lettera i).
- 9.6 Tutte le assegnazioni si ritengono provvisorie fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della CSEA della fideiussione a garanzia dell'esercizio della salvaguardia di cui all'articolo 12. In caso di mancato rilascio della fideiussione si applica quanto disposto al comma 12.3.

- 9.7 La comunicazione ai soggetti individuati provvisoriamente quali esercenti il servizio di salvaguardia è effettuata dalla Commissione tramite posta elettronica certificata ed e-mail ai soggetti incaricati di cui al comma 5.1, lettera i), dagli indirizzi sui.au@pec.acquirenteunico.it e serviziodisalvanguardia@acquirenteunico.it entro il secondo giorno lavorativo dal termine di cui al comma 6.3.

Articolo 10

Esito della Procedura

- 10.1 La Commissione, espletata la verifica del rilascio a favore della CSEA della garanzia di cui all'articolo 12 da parte dell'esercente provvisoriamente individuato ai sensi dell'articolo 9, trasmette al legale rappresentante di AU il verbale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), per l'aggiudicazione definitiva dei soggetti esercenti il servizio di salvaguardia per ciascuna area territoriale, e pubblica sul proprio sito internet, entro il 25 novembre 2024, il nominativo dell'esercente e il corrispondente valore del parametro Ω .
- 10.2 La Commissione, dopo il termine di cui al precedente comma 10.1, comunica alla CSEA di svincolare entro 5 (cinque) giorni lavorativi le fidejussioni prestate, ai sensi del comma 4.1, da parte delle società di vendita non risultate aggiudicatarie.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 11

Obblighi di comunicazione

- 11.1 Gli obblighi informativi posti in capo agli esercenti ai sensi del comma 4.1 della Delibera si intendono assolti da questi ultimi qualora inviati secondo il formato e le modalità di trasmissione dati resi noti da AU sul proprio sito internet.
- 11.2 In caso di mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 11.1, l'AU ne informa l'Autorità al fine dell'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità, per l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
- 11.3 Ai sensi dell'articolo 56.4 del TIV, i nuovi esercenti la salvaguardia, individuati tramite la presente Procedura, comunicano ad AU, via posta elettronica certificata all'indirizzo sui.au@pec.acquirenteunico.it e all'e-mail serviziodisalvanguardia@acquirenteunico.it, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal 1° dicembre 2024 l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie compilando il modulo contenuto nell'*Allegato 7* al Regolamento.
- 11.4 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 11.1 e 11.3 costituisce causa di escussione della garanzia per l'esercizio della salvaguardia, di cui al comma 12.1. AU considera positivamente rispettato l'obbligo di cui al 11.3, nel caso siano state rilasciate le garanzie verso Terna relative al contratto di dispacciamento e, con riferimento ai contratti di trasporto, siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) l'ammontare complessivamente versato per ciascuna area territoriale sia almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici e pubblicati sul sito internet dell'AU;
 - b) le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per il 100% dell'ammontare richiesto dalle imprese distributrici e pubblicato sul sito internet dell'AU.
- 11.5 AU è tenuto a comunicare all'Autorità, entro il mese di dicembre dell'anno in cui si svolge la Procedura, eventuali variazioni degli utenti del dispacciamento di cui al comma 5.1, lettera k).

Articolo 12

Garanzia per l'esercizio della salvaguardia

- 12.1 Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Delibera, entro le ore 18:00 di venerdì 22 novembre 2024, gli esercenti individuati provvisoriamente devono costituire una garanzia bancaria in favore della CSEA, a garanzia dell'assolvimento del servizio di salvaguardia e dello svolgimento dello stesso in conformità delle disposizioni previste dal TIV. Tale garanzia deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo eit@pec.csea.it, recando come oggetto: "Garanzia per l'assolvimento del servizio di salvaguardia per il periodo 2025/2026 – XXXXXX (ragione sociale)", mettendo in Copia Conoscenza anche AU con il seguente indirizzo sui.au@pec.acquirenteunico.it.
- 12.2 La garanzia di cui al comma 12.1, di importo pari a 1.000.000 (un milione) di euro per ciascuna delle aree per il quale l'esercente risulta assegnatario, redatta in base al modello contenuto nell'Allegato 4 del Regolamento, deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, oppure da istituto assicurativo italiano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e con un giudizio di rating creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's Corporation o da Fitch Ratings, Baa3 se rilasciato da Moody's Investors Service, B+ se emesso da A.M.Bes, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, avente validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente procedura.
- 12.3 La garanzia di cui al comma 12.1 non necessita dell'autentica notarile a condizione che sia prodotta mediante documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 12.4 In caso di mancata costituzione della garanzia di cui al comma 12.1 entro i termini ivi indicati o in caso di costituzione per un importo inferiore a quello previsto al comma 12.2 sono previste le seguenti conseguenze:
- a) il soggetto viene escluso dalla graduatoria;
 - b) la fideiussione di cui all'articolo 4 viene escussa;

- c) l'individuazione provvisoria decade ed è effettuata una nuova iterazione della procedura di cui ai commi 9.2, 9.3 e 9.4. La Commissione procede all'individuazione provvisoria in seconda istanza e ne invia comunicazione via posta elettronica certificata e e-mail ai soggetti incaricati interessati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i); l'esercente aggiudicatario in via definitiva è individuato selezionando il soggetto che occupa la migliore posizione in graduatoria tra coloro che avranno rilasciato la fideiussione di cui al comma 12.1 entro le ore 18:00 di venerdì 22 novembre 2024.
- 12.5 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 12.2 il venire meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o il mancato versamento delle garanzie finanziarie.
- 12.6 In caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, su richiesta dell'Autorità, la CSEA escute la garanzia.
- 12.7 In caso di escussione, anche parziale, della garanzia l'esercente è tenuto integrarla fino al raggiungimento dell'intero ammontare o a fornirne una nuova redatta in base al modulo contenuto nell'*Allegato 4*, senza soluzione di continuità con la precedente.

Elenco degli allegati

Allegato 1	modulo per la presentazione della domanda di ammissione
Allegato 2	modello di garanzia bancaria per l'affidabilità dell'offerta
Allegato 3	modulo per la presentazione delle offerte
Allegato 4	modello di garanzia per lo svolgimento del servizio
Allegato 5	lettera di garanzia della controllante
Allegato 5 bis	lettera di garanzia delle società controllanti congiuntamente
Allegato 6	lettera di garanzia della società facente parte del raggruppamento d'impres
Allegato 7	modulo comunicazione garanzie verso società di distribuzione e Terna
Allegato 8	modulo di dichiarazione sostitutiva dei gruppi societari

Roma, 24 ottobre 2024